

IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

I SEZIONE CIVILE

composto da:

Dott.ssa Maria Mura Presidente

Dott.ssa Maria Isabella Delitala Giudice estensore

Dott. Mario Farina Giudice

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nella causa iscritta al n. 330 del Registro della Volontaria giurisdizione per l'anno 2013 promossa da:

*****elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato *****,
*****e *****che lo rappresentano e difendono per procura speciale a margine del ricorso

Ricorrente

Contro

*****elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato ***** che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine della memoria

Resistente

Con ricorso ritualmente notificato *****, premesso che con sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del *****il Tribunale ha determinato in £ 830 mensili l'assegno dovuto dal ricorrente per il mantenimento della figlia *****, nata *****,
ha chiesto:

l'eliminazione o, in subordine la riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia.

A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha esposto, quali giustificati motivi sopravvenuti,

- Il raggiungimento della indipendenza economica e della piena capacità lavorativa della figlia;
- La non convivenza di ***** con la madre *****;
- Il rifiuto di un lavoro a tempo indeterminato nel 2012;
- L'obbligo di mantenimento di un altro figlio nato nel ***** per € 540 mensili.

Ha dichiarato di percepire una somma mensile di € 1.830.

***** si è costituita in giudizio, affermando di aver vissuto con la madre in Toscana fino ad ***** , e di essersi poi trasferita a Cagliari insieme alla madre con la quale convive.

Ha dichiarato di aver svolto lavori saltuari e di essere madre di una bambina, non riconosciuta dal padre, nata il *****.

Ha affermato che il ricorrente, socio e amministratore unico della *****, vanta una florida situazione economica ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con comparsa in data *****si è costituita in giudizio *****chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del *****il difensore di *****ha dichiarato che la stessa aveva accettato la proposta di lavoro formulata dal ricorrente e il ***** la ragazza è stata assunta *****, fino a che, nel mese di *****non ha rassegnato le proprie dimissioni.

La causa, dopo numerosi rinvii al fine di consentire alle parti di perfezionare un accordo, è giunta in decisione.

Occorre premettere che la disposizione della L. n. 898 del 1970, art. 9, consente la revisione delle condizioni del divorzio per sopravvenienza di "giustificati motivi", sicché il relativo provvedimento postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni degli ex coniugi.

Relativamente alla posizione di *****, osserva il Collegio che risulta provato in giudizio ed ammesso dalla stessa *****che quest'ultima ha cessato di convivere con la madre, si è trasferita dapprima dai nonni materni, poi ha preso in locazione un immobile a *****, ed infine da uno zio paterno, e che la *****, dal *****si è trasferita nuovamente in Toscana.

“La legittimazione del genitore a richiedere "iure proprio" all'ex coniuge separato o divorziato la revisione del contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, non ancora autosufficiente economicamente, va esclusa in difetto del requisito della coabitazione con il figlio, la quale sussiste solo in presenza di un collegamento stabile di questi con l'abitazione del genitore, compatibile con l'assenza anche per periodi non brevi, purché, tuttavia, si ravvisi la prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione all'unità di tempo considerata” (Cass n 18075 del 25/07/2013).

La domanda di revoca dell'assegno per il mantenimento della figlia maggiorenne in favore della *****, in assenza di coabitazione, deve, dunque, essere accolta.

Quanto alla legittimazione di *****eccepita dalla stessa, si osserva che *”Nel giudizio di separazione o di divorzio, in cui il genitore convivente con il figlio maggiorenne agisca per ottenere il rimborso di quanto versato per il mantenimento di questi ovvero la determinazione del contributo per il futuro, è ammissibile l'intervento anche del predetto figlio, per far valere un diritto relativo all'oggetto della controversia o eventualmente in via adesiva, trattandosi di posizioni giuridiche meritevoli di tutela ed intimamente connesse, che comportano la legittimazione ad agire, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa; inoltre, detto*

intervento assolve, altresì, ad un'opportuna funzione di ampliamento del contraddittorio, consentendo al giudice di provvedere in merito all'entità del versamento, anche in forma ripartita, del contributo al mantenimento” (Cass n. 4296 del 19/03/2012).

Una volta riconosciuta al figlio maggiorenne la legittimazione a partecipare al giudizio di separazione o divorzio per tutelare le proprie pretese patrimoniali, deve essere coerentemente affermata la legittimazione del medesimo anche a chiedere la modifica delle precedenti statuizioni.

Peraltro la Suprema Corte ha chiarito che la possibilità che il genitore agisca in proprio per richiedere un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne rimane circoscritta all'ipotesi in cui tra detto genitore e il figlio persista un rapporto di convivenza, inteso come “*stabile dimora del figlio presso l'abitazione*” del genitore (Cass. 25 luglio 2013, n. 18075).

In applicazione di tali principi, la necessità di un ampliamento del contraddittorio nella causa di separazione (o di modifica) – con l'intervento adesivo del figlio maggiorenne – viene meno laddove la coabitazione genitore-figlio non sia più attuale, posto che in tale situazione non è ravvisabile l'esigenza che, attraverso una valutazione globale ed unitaria, il giudice provveda “in merito all'entità e al versamento – anche in forma ripartita – del contributo al mantenimento, sulla base di un'approfondita ed effettiva disamina delle istanze dei soggetti interessati” (Cass. 4296/2012; Trib. Torino, sez. VII, ordinanza 29 dicembre 2014).

Osservato che la figlia ***** non risulta convivere con la madre, risultando residente dal ***** presso i nonni a ***** , e da ***** a ***** , mentre la madre, che è sempre rimasta residente a ***** , nel ***** si è trasferita nuovamente in ***** , deve essere dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva.

Peraltro, anche a voler ritenere sussistente la legittimazione di ***** al momento della domanda, risulta provato che il ricorrente ha offerto alla figlia una assunzione presso la propria società ***** e che ***** , è stata assunta in data ***** con contratto part time a tempo determinato (v contratto).

Risulta altresì che la ragazza ha chiesto congedo parentale e che in data ***** ha rassegnato le proprie dimissioni.

*“L'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio (nella specie, di ***** , in possesso di licenza media) non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta” (Cass n 1773 del 08/02/2012).*

Nel caso di specie è risultata provata la piena capacità lavorativa della *****, la quale ha rassegnato le proprie dimissioni allegando la scarsità di risorse economiche e la difficoltà di raggiungere il posto di lavoro.

Alle dimissioni volontarie conseguirebbe, comunque, l'accoglimento della domanda di revoca dell'assegno.

Le spese processuali, in considerazione dell'inammissibilità della domanda nei confronti di ***** e delle vicende che si sono susseguite nel corso della procedura (residenza, assunzione), devono essere compensate.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca l'assegno disposto con sentenza del Tribunale di Cagliari in data ***** quale contributo per il mantenimento della figlia ***** a carico del ricorrente ed in favore di *****;

dichiara inammissibile la domanda nei confronti di *****.

Compensa le spese della procedura.

Cagliari, 13.2.2017

Il Giudice estensore
dott. M. Isabella Delitala

Il Presidente
dott.ssa Maria Mura